

OGGETTO: ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI IN SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL E DELIBERAZIONI IN ORDINE ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA STESSA SOCIETÀ DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN FORMA ASSOCIATA.

Il SINDACO illustra l’argomento;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che a mente dell’art. 200, Decreto Legislativo n. 152/2006, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati da apposito piano regionale, in particolare al fine di superare la frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, di conseguire adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- che nella Regione Lombardia non si è ancora provveduto a delimitare gli ATO né a costituire l’autorità d’Ambito, ne se ne intravede la delimitazione neppure a medio termine;
- che l’art. 198 del citato Decreto Legislativo n. 152/2006 prevede che sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’ente di governo dell’ambito ai sensi dell’art. 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste per la gestione dei pubblici servizi locali;
- che a mente dell’art. 14, commi 25 e seguenti, del Decreto-Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall’art. 19 del Decreto-Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 e dall’art. 1 della Legge n. 56/2014:
 - l’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, tra le quali rientra l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, è obbligatorio per l’ente titolare (commi 26 e 27);
 - i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni (comma 28);
 - che per l’attuazione di quanto sopra è fissato il termine del 31/12/2017 (comma 31-bis, come prorogato da ultimo dall’art. 5, comma 4, Decreto-Legge 30/12/2016, convertito dalla Legge n. 19/2017);
- che ai sensi dell’art. 28, comma 1, del Testo Unico delle Autonomie Locali, n. 267/2000, le Comunità Montane svolgono l’esercizio associato delle funzioni comunali, nonché ogni altra funzione ad esse conferite dai Comuni;
- che l’art. 42 comma 2 lett. e) del citato Testo Unico n. 267/ 2000, annovera tra le competenze del Consiglio Comunale l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

RICORDATO:

- che in data 02/03/2010 è stata sottoscritta tra la Comunità Montana di Valle Sabbia e i Comuni della Valle Sabbia e Muscoline la “*Convenzione per la gestione in forma associata della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati*”;
- che a seguito di procedura ad evidenza pubblica il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati è stato affidato alla Società Aprica SPA e che il contratto risulta in scadenza al 31/12/2017;
- che la Comunità Montana di Valle Sabbia, con Deliberazione di Assemblea n. 2014 del 22/12/2011, ha approvato una Convenzione Quadro, alla quale hanno aderito i Comuni dell’ambito territoriale della Comunità Montana di Valle Sabbia, nonché i comuni esterni di: Borgosatollo - Botticino – Calvagese della Riviera – Castenedolo – Mazzano – Muscoline – Nuvolento – Nuvolera – Prevalle – Rezzato – Salò. La Convenzione, successivamente modificata con le Deliberazioni Assembleari n. 2018 del 26/4/2012, n. 2032 del 20/12/2012 e n. 2065 del 28/11/2013, è in scadenza al 31/12/2017.
- che i comuni della Comunità Montana di Valle Sabbia hanno da tempo in atto significative esperienze di “gestione associata”, estesa anche a numerosi comuni esterni, sulla base della sopra citata “*Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali*”;
- che in base alla predetta Convenzione, la Comunità Montana di Valle Sabbia ha costituito, a partire dal 2013, l’Aggregazione per la gestione associata della funzione “organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi” comprendente i Comuni di Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Treviso Bresciano, Vallio Terme e Vestone;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 17/12/2012 era stata affidata alla Comunità Montana, nell’ambito della sopra citata Convenzione quadro in scadenza al 31/12/2017, la “*Funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi*”;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____/2017 è stata approvata la nuova “*Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-2024*”, avente validità di 7 anni a decorrere dal 01/01/2018 e che verrà successivamente sottoscritta con la Comunità Montana di Valle Sabbia;

CONSIDERATO:

- che, attesa la pregressa positiva esperienza, la gestione del servizio di igiene urbana debba continuare ad essere esercitata in modo associato tramite l’esistente Aggregazione Rifiuti e con le medesime modalità di gestione al fine di migliorarne l’efficienza, incrementarne il livello di informatizzazione, beneficiare di economie di scala e al fine di potersi avvalere di una struttura che consenta di monitorare, controllare e adeguare il servizio in base alle reali necessità dei Comuni;
- che in data 13/10/2016 la Comunità Montana ha trasmesso ai Comuni la “*Relazione illustrativa del servizio di igiene urbana in forma associata*”, che indicava le caratteristiche tecniche delle prestazioni relative al servizio di igiene urbana con le correlate schede di costo analitiche, da integrare con le indicazioni provenienti dai Comuni in ordine alla conformazione e ai livelli prescelti per il servizio nel proprio territorio. Tale documentazione era da porre a base dell’affidamento del servizio per il periodo successivo alla scadenza dell’attuale appalto affidato ad Aprica SPA, con

una durata prevista di 7 anni, ferma restando la gestione da parte del singolo Comune, nelle forme dallo stesso prescelte, delle specifiche attività non attribuite alla gestione associata;

PRESO ATTO:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31/10/2016, il Comune di Preseglie ha:
 - a) confermato la propria volontà ad effettuare in forma associata le procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, delegando e demandando alla Comunità Montana di Valle Sabbia, quale ente deputato allo svolgimento dell'esercizio associato delle funzioni comunali, la cura e lo svolgimento delle conseguenti procedure volte ad individuare i soggetti a cui sarà affidata la gestione della attività che compongono il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - b) approvato la *“Relazione illustrativa del servizio di igiene urbana in forma associata”* e la *“Scheda per l'individuazione della conformazione e dei livelli prescelti per il servizio di Igiene Urbana nel proprio territorio”* (scheda costi);
 - c) approvato il documento predisposto dalla Comunità Montana di Valle Sabbia e denominato *“Atto d'intesa per l'espletamento delle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”*, impegnandosi a darvi puntuale attuazione;
 - d) ribadito l'impegno a mantenere l'affidamento alla Comunità Montana della gestione associata dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani con modalità analoghe a quelle utilizzate per la esistente Aggregazione anche successivamente alla scadenza della *“Convenzione quadro”* prevista al 31/12/2017 e sino alla conclusione del progetto descritto dall'*“Atto d'Intesa”*;

CONSIDERATO:

- Che con delibera di Assemblea n. 2168 del 29/11/2016 la Comunità Montana ha:
 - 1) preso atto di quanto Deliberato dai Comuni relativamente alla gestione in forma associata del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - 2) approvato la *“Relazione illustrativa del servizio di igiene urbana in forma associata”* che definisce le caratteristiche tecniche delle prestazioni che compongono il servizio di igiene urbana, che, integrata con le indicazioni provenienti dai Comuni, sarà posta a base per l'affidamento della gestione del servizio;
 - 3) preso atto l'approvazione da parte dei Comuni dell'*“Atto d'intesa per l'espletamento delle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”*;
 - 4) deliberato di effettuare una valutazione sia tecnica che economico-finanziaria in ordine alla gestione *“in house”* del servizio di igiene urbana per i comuni della Valle Sabbia e Muscoline, con l'obiettivo di:
 - * migliorare l'efficacia del servizio rispetto alle finalità di interesse generale perseguite dagli enti oltre a migliorare l'efficienza e l'economicità dello stesso in termini di costi dei servizi, il tutto nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
 - * favorire la gestione associata del servizio e le forme aggregative tra i Comuni, evitando la frammentazione gestionale del servizio di igiene ambientale, e realizzando così economie di scala idonee a massimizzare l'efficienza;

- * ottimizzare il servizio dotandolo di una maggiore flessibilità nella sua configurazione in modo che possa rispondere al meglio nel tempo alle esigenze del territorio e delle Amministrazioni;
- * disporre di un'oculata gestione del servizio che possa comportare il raggiungimento di obiettivi di raccolta differenziata sempre più elevati, con conseguente riduzione dei costi a carico degli utenti;

RICORDATO:

- che durante la Conferenza dei Sindaci del 27/10/2016, anche a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 175/2016, è emersa la volontà da parte delle Amministrazioni di gestire il servizio di igiene urbana mediante la forma dell'"*in house providing*", in coerenza con i contenuti della Relazione Illustrativa e con la conformazione e i livelli di servizio già prescelti dalle singole Amministrazioni;
- che durante la Conferenza dei Sindaci del 28/02/2017 si è provveduto a presentare e condividere con i Comuni il Piano Industriale relativo all'affidamento "in house" del servizio di igiene urbana, redatto in data 21/02/2017 dalla Società Secoval SRL con il supporto tecnico di Esper SRL. La Conferenza, alla luce di quanto riportato nel Piano Industriale, ha:
 - ritenuto di proseguire con le attività necessarie per addivenire all'affidamento "*in house*" alla Società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia SRL del servizio di igiene urbana;
 - condiviso che i Comuni diventeranno, con appositi successivi atti, Soci della Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia SRL mediante l'acquisizione di una parte delle quote (dopo il necessario aumento di capitale) suddivise in base al numero degli abitanti;

DATO ATTO:

- che l'art. 34, comma 20, Decreto-Legge n. 179/2012, convertito dalla Legge n. 221/2012, prevede che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;
- che a mente dell'art. 3-bis, comma 1-bis, Decreto-Legge n. 138/2011, e s.m.i. nella relazione di cui al citato art. 34, comma 20, Decreto-Legge n. 179/2012 gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento "*in house*", dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui

al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento “*in house*”, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario “*in house*”;

- che l'art. 192, comma 2, Decreto Legislativo n. 50/2016, prescrive che “Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;
- che la Comunità Montana di Valle Sabbia, anche avvalendosi della propria controllata Secoval SRL, coadiuvata da professionisti e consulenti esterni ha:
 - effettuato le necessarie verifiche di ordine tecnico, giuridico ed economico-finanziario, circa la gestione “*in house*” del servizio di igiene urbana per i comuni della Valle Sabbia e Muscoline, trasfusa nell'allegata “*Relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto, secondo la formula dell'in house providing, del servizio di igiene urbana, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica in favore della società partecipata Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl*” (Allegato 1);
 - predisposto lo Schema di Regolamento Comunale del servizio di Igiene Urbana (Allegato F alla Relazione);
 - elaborato lo schema di Capitolato Tecnico Prestazionale del servizio (Allegato B alla Relazione), che definisce anche i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico, redatto in conformità alle indicazioni provenienti dai singoli comuni in ordine alla conformazione e ai livelli prescelti per il servizio nel proprio territorio, da porre a base dell'affidamento del servizio per il periodo successivo alla scadenza dell'attuale appalto affidato ad Aprica SPA e per una durata di sette anni;
 - elaborato il Piano industriale del Servizio di Igiene Urbana e il relativo del piano economico-finanziario del servizio (Allegato A alla Relazione), per il periodo successivo alla scadenza dell'attuale appalto affidato ad Aprica Spa e per una durata di sette anni;
 - adeguato lo statuto della società “*Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia SRL*” (Allegato E alla Relazione), alle disposizioni contenute nel d.lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, conformandolo in alle specifiche prescrizioni previste dalla normativa di settore per le società “*in house providing*”, in particolare dal citato T.U. nonché dagli artt. 5 e 192 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
 - elaborato lo Schema di “*Contratto di servizio tra la Comunità Montana di Valle Sabbia e la Società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia s.r.l. per la gestione del servizio di igiene urbana nei comuni della Valle Sabbia e Muscoline*” (Allegato D alla Relazione);

- che il Piano economico-finanziario del Servizio di Igiene Urbana è stato asseverato dalla Società di Revisione BDO Italia SPA in data 30/05/2017;

VISTO:

- il preventivo di spesa (scheda costi) del servizio di igiene urbana formulato dalla Società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia SRL, dell'importo annuo di EURO 117.532,63 (Allegato 3);

PRECISATO:

- che questo Comune ritiene di approvare integralmente e di far propri:
 - a) il contenuto e le conclusioni della Relazione di cui all'all. 1, anche in ordine alle finalità di cui all'art. 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, e di cui all'art. 192, comma 2, d.lgs. 50/2016 circa la sussistenza dei presupposti giuridici, economico-finanziari e gestionali dell'affidamento in house, ritenendosi qui richiamato e condiviso:
 - quanto al punto 12 della detta Relazione, in ordine alla congruità economica dell'offerta del soggetto in house, supportato da una puntuale e analitica analisi di bench marking svolta considerando tra l'altro
 - i) le condizioni gestionali del precedente appalto con Aprica SPA,
 - ii) le condizioni gestionali emergenti nei comuni presi a riferimento (sia in appalto, sia "in house"),
 - iii) le percentuali di RD media e di produzione pro-capite media annua di rifiuto,
 - iiii) gli Indici di Gestione, determinati in base alla metodologia e ai parametri stabiliti dall'Osservatorio Provinciale Rifiuti;
 - quanto al punto 11 della detta Relazione, in ordine alla sostenibilità finanziaria della gestione, asseverata da Istituto bancario;
 - quanto al punto 13 della detta Relazione, in ordine alle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, in particolare in termini di flessibilità delle prestazioni erogate dal gestore e di impatto tariffario per gli utenti;
 - b) lo Schema di Regolamento Comunale del servizio di Igiene Urbana (Allegato F alla Relazione), riservandosi di introdurre se del caso le modifiche e le integrazioni ritenute opportune per conformarne il contenuto alle opzioni espresse dal Comune in ordine al contenuto e ai livelli di servizio già prescelti;
 - c) lo schema di Capitolato tecnico del servizio (Allegato B alla Relazione), dando atto che il medesimo è conforme, per le parti afferenti alla gestione a favore di questo Comune, alle opzioni espresse dal Comune stesso in ordine al contenuto e ai livelli di servizio già prescelti, confermando il contenuto e le opzioni espresse nella Scheda Costi;
 - d) lo schema di Piano industriale del Servizio di Igiene Urbana (Allegato A alla Relazione);
 - e) lo statuto della società "Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia SRL" (Allegato E alla Relazione);
 - f) il preventivo di spesa (scheda costi) del servizio di igiene urbana formulato dalla Società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia SRL (Allegato 3), dell'importo annuo di EURO 117.532,63;
- che i predetti allegati sono stati pubblicati all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal _____ al _____;

- che questo Comune intende affidare alla Comunità Montana di Valle Sabbia, nell'ambito della vigente e della nuova "*Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-2024*" approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ in data ____/2017, la "*Funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi*", sino al 31/12/2024;

CONSIDERATO:

- che i costi per la gestione in forma associata del servizio di igiene urbana, sulla base dei documenti sopra richiamati, verranno inseriti nel bilancio della Comunità Montana e saranno sostenuti dai Comuni in base alla conformazione e ai livelli di servizio prescelti dalle singole Amministrazioni. Il Comune provvederà pertanto a trasferirli alla Comunità Montana di Valle Sabbia in base a quanto previsto nella "*Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali*";

DATO ATTO:

- che la Comunità Montana è attualmente titolare dell'intero capitale della società "Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia SRL", il cui statuto (Allegato E alla Relazione) è stato adeguato alle disposizioni contenute nel d.lgs. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, conformandolo anche alle specifiche prescrizioni previste dalla normativa di settore per le società "in house providing", recate in particolare dal citato T.U. nonché dagli artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016;
- che la predetta società ha ad oggetto sociale, tra l'altro, la gestione dei pubblici servizi locali, tra i quali il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e, per i motivi indicati al punto 2 dell'Allegato 1 che qui si condividono, presenta tutte le caratteristiche per l'affidamento "*in house*" del predetto servizio da parte degli enti locali soci, in particolare per quanto concerne a) l'integrale titolarità del capitale sociale in capo ad enti pubblici; b) la prevalenza dell'attività con gli enti soci; c) la sussistenza del controllo analogo degli enti soci sulla società;
- che "Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia SRL" ha deliberato un aumento di capitale da EURO 10.000,00 a EURO 300.000,00, riservato per il 94,95% alla Comunità Montana di Valle Sabbia, e per la parte restante ai Comuni della Valle Sabbia e al Comune di Muscoline, in proporzione alla popolazione di ciascun Comune al 31/12/2016, come dettagliato nell'Allegato 2;
- che questo Comune intende sottoscrivere il predetto aumento di capitale, per la quota di propria competenza come indicato nell'Allegato 2, al fine dell'affidamento "*in house*" a Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia SRL del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani, dando atto che la Comunità Montana di Valle Sabbia ha già espresso l'impegno a riconoscere un contributo di pari importo ai comuni per la sottoscrizione del predetto aumento di capitale;
- che, d'intesa con tutti i Comuni interessati, si intende delegare alla Comunità Montana di Valle Sabbia, in base alla vigente "*Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali*" e nell'ambito della "*Funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi*", tutti gli ulteriori adempimenti per il formale affidamento "*in house*" del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani a favore di "Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia SRL", compresa la sottoscrizione dei contratti di servizio che saranno redatti in conformità del Piano Industriale, del Capitolato Tecnico Prestazionale e della scheda costi (preventivo di spesa) riferiti a questo Comune;

- che la Comunità Montana di Valle Sabbia provvederà altresì, a mente dell'art. 192, comma 2, d.lgs. 50/2016, a tutti gli incumbenti relativi all'iscrizione della società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia SRL nella lista dei soggetti "in house" tenuta presso l'ANAC, sollevando i Comuni da ogni adempimento e onere al riguardo;

PRESO ATTO:

- che la società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia SRL provvederà ad apportare le seguenti modifiche allo Statuto (Allegato A all'atto n. 36182 di racc. Notaio Luigi Zampaglione):
 - all'art. 2 – "Oggetto" punto 2.2 verranno inseriti i seguenti servizi:
 - "l'attività di autotrasporto in conto proprio e per conto terzi di qualsiasi prodotto o materiale, ivi inclusi rifiuti urbani o speciali di qualsiasi tipo o natura, sia sul territorio nazionale che internazionale;"
 - "la gestione di depositi e magazzini nonché l'esecuzione di operazione di carico e scarico, stoccaggio, magazzinaggio e distribuzione di qualsiasi prodotto o materiale, ivi inclusi rifiuti urbani o speciali di qualsiasi tipo o natura;"
 - "la gestione di officine per la riparazione di automezzi propri o di terzi nelle attività di meccatronica, carrozzeria e gommista nonché il lavaggio degli stessi;"
 - all'art. 3 – "Sede" punto 3.2 verranno eliminate le parole "... nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio della Comunità Montana di Valle Sabbia ..."
 - all'art. 24 – "Quorum" punto 24.3 le parole "Devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale ..." saranno sostituite con "Devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 98% (novantotto per cento) del capitale sociale ...";

RITENUTO:

- di condividere le modificazioni statutarie sopra riportate in quanto:
 - si rendono necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione al trasporto conto terzi e per l'espletamento del servizio di igiene urbana;
 - consentono una maggiore partecipazione e potere decisionale degli Enti Soci nelle Assemblee della Società;

VISTI:

- il d.lgs. n. 267/2000, e s.m.i;
- il d.lgs. n. 152/2006, in particolare gli artt. 198 e 200;
- la l.r. Lombardia n. 26/2003;
- il d.lgs. n. 118/2011;
- l'art. 14, d.l. n. 78/2010, conv. l. n. 122/2010;
- l'art. 34, d.l. n. 179/2012, conv. l. n. 221/2012,
- l'art. 5, d. l. n. 175/2016;
- gli artt. 5 e 192, d.lgs. n. 50/2016
- lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data _____ che si allega (Allegato 4);

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (Allegato 5);

CON VOTI favorevoli n. _____, contrari n. _____ ed astenuti n. _____;

DELIBERA

1. Di affidare alla Comunità Montana di Valle Sabbia, nell'ambito della vigente e della nuova "Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-2024" approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ in data _____/2017, la "Funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi", sino al 31/12/2024.
2. Di approvare lo statuto della società pubblica "Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia SRL, allegato alla presente deliberazione (Allegato E alla Relazione).
3. Di approvare le modifiche che verranno apportate allo Statuto della Società "Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia SRL", come riportate nel testo della presente deliberazione.
4. Di procedere all'acquisto della quota di partecipazione di nuova emissione nella predetta società nella misura del 0,11% del capitale medesimo per un importo complessivo di EURO 330,00 (come da Allegato 2).
5. Di approvare il Capitolato Tecnico Prestazionale che individua le caratteristiche tecniche e le modalità di espletamento del servizio di igiene urbana nel Comune (Allegato B alla Relazione).
6. Di approvare il preventivo di spesa del Comune (scheda costi) formulato dalla Società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia SRL (Allegato 3), inerente il costo annuo del servizio di igiene urbana così come stabilito dal Capitolato Tecnico Prestazionale.
7. Di approvare la relazione redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 e dell'art. 192, d.lgs. 50/2016, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in "house providing" del servizio di gestione dei rifiuti (Allegato 1), dando atto che la predetta relazione, nonché i relativi allegati, sono stati pubblicati all'albo pretorio on line dal _____ al _____, oltre che sul sito "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Bandi di Gara e Contratti", sottosezione di secondo livello "Avvisi di preinformazione" dal _____.
8. Di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere del revisore dei conti (Allegato 4) nonché i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267/2000 (Allegato 5).
9. Di ritenere opportuno che si affidi in "house providing" alla società "Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia SRL il servizio di gestione dei rifiuti a partire dall'anno 2018, alle condizioni tecniche, gestionali, operative ed economiche di cui al Capitolato tecnico dei servizi di Igiene Urbana (Allegato B alla Relazione) e del Piano Industriale (Allegato A alla Relazione), integrato sulla base della scheda costi relativa a questo Comune.
10. Di dare mandato al Sindaco di procedere all'acquisto delle quote di Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia SRL di cui al punto 1. del deliberato.

11. Di delegare la Comunità Montana di Valle Sabbia, in base alla vigente “*Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali*”, a provvedere ad affidare in “house providing” alla società “Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia SRL” il servizio di gestione dei rifiuti e a provvedere in ordine a tutti gli ulteriori adempimenti per il formale affidamento “*in house*” del pubblico servizio, compresa la sottoscrizione dei contratti di servizio che saranno redatti in conformità del Piano Industriale, del Capitolato Tecnico Prestazionale e della scheda costi (preventivo di spesa) riferiti a questo Comune.
12. Di dare mandato alla Giunta di richiedere e negoziare in futuro, qualora lo si ritenga opportuno, con Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia SRL e tramite la Comunità Montana di Valle Sabbia, l’attivazione di modalità alternative di espletamento del servizio, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione, al fine di poter fruire dell’evoluzione tecnologica e di assicurare la massima tutela dell’ambiente e dell’igiene ambientale e di perseguire prioritariamente, in conformità al disposto dell’art. 179 d.lgs. 152/2006, la prevenzione e la riduzione nella produzione dei rifiuti mediante il riciclo, il reimpiego e il riutilizzo dei rifiuti e all’incremento e al miglioramento della raccolta differenziata; ciò a condizione che l’eventuale conseguente incremento nei costi fissi (raccolta e trasporto) annui sia contenuto entro il limite del 20% del corrispettivo complessivo contrattuale dell’anno precedente per l’intero servizio, riservandosi il Consiglio ogni decisione concernente variazioni superiori al suddetto limite massimo del 20%.
13. Di demandare ogni altro adempimento conseguente, ivi compresi gli impegni di spesa derivanti dall’esecuzione della presente deliberazione, al Responsabile del Servizio interessato.
14. Di assentire a che i costi per la gestione in forma associata del servizio di igiene urbana, sulla base dei documenti sopra richiamati, verranno inseriti nel bilancio della Comunità Montana e saranno sostenuti dal Comune in base ai livelli di servizio prescelti dalle singole Amministrazioni. Il Comune provvederà pertanto a trasferirli alla Comunità Montana di Valle Sabbia in base a quanto previsto nella “*Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali*”.
15. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente sezione della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 28, della l. n. 244/2007, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 e alla Comunità Montana di Valle Sabbia per gli adempimenti di competenza.
16. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia II Sezione di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Successivamente:

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del “*TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI*” approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 26;

CON VOTI favorevoli n. _____, contrari n. _____ ed astenuti n. _____;

DELIBERA

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

= O O O =

Allegato 1	Relazione sull'affidamento in house del Servizio di Gestione dei rifiuti Urbani nella Valle Sabbia, e relativi allegati:	
	Allegato A	Piano Industriale dei servizi di igiene urbana, redatto da Secoval SRL con il supporto tecnico di Esper SRL.
	Allegato B	Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi allegati, compresi i preventivi formulati dalla Società "Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia SRL.
	Allegato C	Studio di "Benchmarking quali-quantitativa ed economico degli standard dei servizi d'igiene urbana nei Comuni della Valle Sabbia e Muscoline" redatto dalla Società Esper SRL.
	Allegato D	Schema di "Contratto di servizio tra la Comunità Montana di Valle Sabbia e la Società "Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia SRL" per la gestione del servizio di igiene urbana nei Comuni della Valle Sabbia e Muscoline.
	Allegato E	Statuto "Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia SRL".
	Allegato F	Schema di regolamento comunale del servizio di igiene urbana.
	Allegato G	Relazione al Piano Economico Finanziario e relativa Relazione di asseverazione della Società di Revisione BDO Italia SPA in data 30/05/2017.
Allegato 2	Quote di partecipazione.	
Allegato 3	Preventivo di spesa del Comune (scheda costi).	
Allegato 4	Parere del Revisore dei Conti.	
Allegato 5	Parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile.	